

**Procedura negoziata per l'affidamento del  
servizio di patrocinio legale della società ed altri servizi legali**

**CIG 758758620C**

**Art. 1**

**Oggetto dell'attività**

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di:

- consulenza, assistenza e collaborazione giuridica professionale in materia civilistico-amministrativa-tributaria ed in modo specifico per la gestione del contenzioso nel settore della riscossione coattiva nelle varie sedi di giudizio (dove si renda necessaria la figura di un legale);
- difese dei provvedimenti impositivi emessi in materia tributaria davanti alle Commissioni Tributarie;
- resistenza e promozione di liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, per ogni fase dei giudizi amministrativi, civili, del lavoro, penali e contabili compresi i procedimenti innanzi la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato;
- assistenza tecnica nelle fasi di riscossione coattiva che necessitano della presenza del legale abilitato;
- espressione di pareri e consulenze relativamente agli argomenti sopra indicati.

**Art. 2**

**Importo a base di gara e criterio di aggiudicazione**

1. L'importo complessivo presunto del presente affidamento è stimato, comprese le opzioni di rinnovo, in euro 132.000,00 compresa Cassa Previdenziale a norma di legge ed oltre IVA a norma di legge, sulla base degli importi annui di seguito specificati:

compenso omnicomprensivo annuo a base di gara	€.	25.000,00
C.P. 4%	€.	1.000,00
stima spese legali annue riconosciute	€.	7.000,00

2. Il valore della gara è stimato per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, riferito al periodo del contratto di 24 mesi dalla data della stipula, rinnovabile annualmente per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi.
3. L'aggiudicazione avviene, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/16 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 trattandosi di appalto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, con attribuzione del seguente punteggio massimo:

- Offerta tecnica punti 70
- Offerta economica punti 30

4. La Società procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare o meno il servizio e ciò in presenza anche di una sola offerta.

**Art.3**

**Durata dell'incarico**

1. Il presente capitolato regola il rapporto tra le parti per la durata di 24 mesi dalla data della stipula. Alla scadenza sarà possibile un ulteriore rinnovo annuale, alle stesse condizioni, per un periodo

massimo di ulteriori 24 mesi. Alla scadenza l'Aggiudicatario garantirà un periodo di attività di almeno tre mesi alle stesse condizioni del presente contratto per il passaggio di consegne ad altro Aggiudicatario.

#### **Art. 4**

#### **Organizzazione e modalità di svolgimento dell'incarico**

1. L'affidatario svolgerà la propria attività in autonomia, senza vincoli di orario, utilizzando la struttura del proprio studio, impegnandosi a tenere l'agenda legale delle udienze e delle scadenze in autonomia e sotto la propria responsabilità.
2. Pur impegnandosi la Società a mettere a disposizione dell'Aggiudicatario la documentazione necessaria per l'espletamento della propria attività, sarà responsabilità dell'Aggiudicatario chiedere la documentazione con congruo anticipo, indicativamente 4-5 giorni lavorativi.
3. Per permettere il regolare espletamento della propria attività, sopra elencata, viene garantita all'Aggiudicatario la collaborazione degli organi della Società e del personale addetto alle varie attività in modo particolare quello impegnato nella riscossione coattiva.
4. L'incarico sarà svolto dall'Aggiudicatario con l'autonomia connessa alla specifica qualifica professionale di cui al contratto, senza alcun vincolo di subordinazione. Pur in assenza di vincoli di orari l'Aggiudicatario garantirà, sia per gli impegni legati a scadenze di giudizio sia per seguire le varie fasi dell'attività della riscossione coattiva, la presenza presso la sede amministrativa, su richiesta della Società, tutte le volte che se ne dovesse presentare la necessità. L'Aggiudicatario garantirà altresì la presenza nella misura indicata nell'offerta presentata.
5. Sarà responsabilità dell'Aggiudicatario comunicare trimestralmente alla Società lo stato di avanzamento delle cause in essere, eventuali spese da liquidare alle controparti o da recuperare in sede di giudizio.
6. L'Aggiudicatario si fa carico della presenza presso la Società per la consegna della documentazione necessaria per l'espletamento della propria attività.

#### **Art. 5**

#### **Corrispettivo e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo spettante all'Aggiudicatario individuato, per tutta la durata dell'affidamento, onnicomprensivo per tutte le prestazioni previste nel Bando di gara e nel presente Capitolato, sarà determinato dall'importo offerto in sede di gara, oltre Cassa di Previdenza ed IVA a norma di legge,.
2. In caso di vittoria della Società, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, queste ultime saranno recuperate dall'Aggiudicatario a propria cura e spese, restando allo stesso definitivamente attribuita la cifra recuperata.
3. L'Aggiudicatario non ha diritto ad usufruire di rimborsi chilometrici per l'utilizzo della propria vettura; è comunque garantito il rimborso delle spese sostenute dall'Aggiudicatario nell'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento per le trasferte in località diverse dalla provincia di Prato, Firenze e Pistoia; viene, inoltre, garantito il rimborso delle spese vive documentate sostenute dall'Aggiudicatario (quali Contributi Unificati, marche e spese di giustizia in genere). Non saranno rimborsate spese di domiciliazione per attività svolte nei fori di Prato, Firenze e Pistoia.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato indicato dall'Aggiudicatario ai sensi della L. 136/2010.

#### **Art. 6**

#### **Segreto Professionale**

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare il più assoluto riserbo sui dati e notizie riguardanti la Società cliente, dei quali possa venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione della presente attività.

#### **Art. 7** **Periodo di prova**

1. I primi sei mesi di vigenza dell'affidamento del servizio in oggetto si considerano periodo di prova al fine di consentire alla Società una verifica delle capacità dell'aggiudicatario di adempiere agli obblighi previsti dal presente capitolato.
2. Durante tale periodo la Società potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante lettera raccomandata inviata tramite pec e l'aggiudicatario dovrà comunque garantire il passaggio di consegne.
3. Nell'eventualità di recesso di cui al comma precedente, all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società.

#### **Art.8** **Cauzione**

1. Al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio, l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale definitivo infruttifero pari al 10% dell'importo contrattuale affidato mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.
2. La fideiussione deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** della stazione appaltante;
3. La garanzia fideiussoria può essere ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
4. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
5. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione .
6. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Società.
7. In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, la stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

#### **Art. 9** **Cessione del contratto e del credito, divieto di subappalto**

1. E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte ad a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 50/2006 e s.m.i.
2. La cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio (art. 69 e 70 del R.D 2440/1923), è subordinata alla notifica alla Società ed all'adozione di specifico atto recettizio.
3. È fatto assoluto divieto di subappaltare tutto o parte del servizio a terzi anche se in possesso dei requisiti di Legge

## **Art 10** **Risoluzione del contratto**

### **1. Risoluzione per inadempimento**

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'impresa, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

### **2. Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa**

La Società intenderà automaticamente risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'aggiudicatario che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- inadempimento grave e reiterato nell'esecuzione degli obblighi contrattuali dopo due contestazioni scritte;
- cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- esito negativo del periodo di prova;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi previdenziali relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

Nei suddetti casi la Società sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

L'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

La Società conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

### **3. Recesso**

La Società si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., con preavviso di 60 giorni da inviare all'aggiudicatario con lettera raccomandata inviata tramite pec. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso da parte della Società, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso in cui l'aggiudicatario receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Società oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti.

## **Art 11** **Obblighi dell'aggiudicatario**

### **1. Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali**

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

### **2. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche ed integrazioni. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio del Governo della Provincia di Prato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario comunica il conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti e il nominativo dei soggetti/o titolari di firma sul conto dedicato e si impegna a comunicarne eventuali variazioni.

### **3. Obblighi di riservatezza**

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la tutela dei dati personali secondo il Reg. UE 2016/679 (GDPR). In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 28 del suddetto regolamento, l'aggiudicatario accetterà di essere nominato "altro responsabile" in merito ai dati sensibili dei quali verrà in possesso per espletare gli obblighi derivanti dal presente affidamento.

### **4. Obblighi di comunicazione**

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alla Società ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

### **5. Obblighi di sicurezza**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell'esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., restandone l'unico responsabile.

### **6. Obblighi rispetto codice etico ex L231/2001**

L'aggiudicatario deve dichiarare di essere a conoscenza della politica aziendale adottata da SO.RI S.P.A. la quale ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dei principi etici, norme di condotta enunciati nel Codice Etico, pubblicato sul sito internet aziendale ([www.so-ri.it](http://www.so-ri.it)) e, in caso di disattesa e violazione delle stesse, della conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare.

L'aggiudicatario si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con le norme di condotta in esso enunciate, e a mantenere una condotta tale da non esporre SO.RI S.P.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà SO.RI S.P.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

#### **Art. 12** **Copertura assicurativa**

1. L'aggiudicatario è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con beneficiario la Società avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall'esercizio di attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, inclusa la Società, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 per anno e per sinistro, con un numero di sinistri illimitato. L'aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza all'atto della stipula del contratto. L'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla predetta polizza, in cui si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 500.000,00 per anno e per sinistro.

#### **Art. 13** **Pagamenti**

1. I pagamenti saranno corrisposti in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di notula pro forma da parte del Aggiudicatario, che emetterà fattura al pagamento e saranno effettuati entro 30gg fine mese data fattura, previa verifica regolarità contributiva (DURC).

#### **Art. 14** **Penali**

1. Nel caso in cui la Società riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.
2. In caso di inerzia ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, fatta salva ogni altra facoltà, la Società applicherà una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) a fronte di ogni inadempimento contestato.
3. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, e comunque dopo l'applicazione di penali in numero non inferiore a due, la Società ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'aggiudicatario, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la Società ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.

**Art.15**  
**Controversie**

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente affidamento, sarà competente esclusivamente il Foro di Prato.

**Art.15**  
**Spese**

1. Le spese relative all'imposta di bollo derivanti dalla stipula del contratto sono a carico dell'affidatario